



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2013/0020 di Reg.

Seduta del 16/04/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI. MODIFICHE.

L'anno 2013, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 18.15, convocato su determinazione della Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico, in seduta di seconda convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME		N.	NOME E COGNOME	
01.	CESARO PAOLO		21.	BUSATO ANDREA	A
02.	BERNO GIANNI		22.	TREVISAN RENATA	
03.	CUSUMANO VINCENZO	A	23.	MANCIN MARINA	
04.	TISO NEREO		24.	RUFFINI DANIELA	
05.	CAVAZZANA PAOLO		25.	MARIN MARCO	A
06.	EVGHENIE NONA		26.	BORDIN ROCCO	
07.	BOSELLI ANNA DETTA MILVIA		27.	AVRUSCIO GIAMPIERO	A
08.	GUIOTTO PAOLO	Ag	28.	SALMASO ALBERTO	A
09.	BARZON ANNA	Ag	29.	FORESTA ANTONIO	
10.	TOSO CRISTINA		30.	CAVATTON MATTEO	
11.	GAUDENZIO GIANLUCA		31.	GRIGOLETTO STEFANO	
12.	PISANI GIULIANO	Ag	32.	CRUCIATO ROBERTO	Ag
13.	LINCETTO PAOLA		33.	MARCHIORO FILIPPO	
14.	DALLA BARBA BEATRICE	Ag	34.	MAZZETTO MARIELLA	
15.	RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE		35.	VENULEO MARIO	A
16.	CARRARO MASSIMO	Ag	36.	LITTAME' LUCA	A
17.	SCAPIN FABIO	A	37.	PASQUALETTO CARLO	Ag
18.	ERCOLIN LEO		38.	CAVALLA GREGORIO	
19.	TONIATO MICHELE		39.	ALIPRANDI VITTORIO	A
20.	DI MARIA FEDERICA		40.	TERRANOVA ORESTE	Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 24 e assenti n. 17 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

ROSSI IVO		CARRAI MARCO	
DI MASI GIOVANNI BATTISTA	A	CLAI SILVIA	A
BOLDRIN LUISA	A	DALLA VECCHIA MARTA	
COLASIO ANDREA	A	MICALIZZI ANDREA	
VERLATO FABIO		ZAMPIERI UMBERTO	A
PIRON CLAUDIO	Ag		

Presiede: La Presidente del Consiglio Daniela Ruffini

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Giampaolo Negrin

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Gaudenzio Gianluca

2) Grigoletto Stefano

La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 78 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Marta Dalla Vecchia, la quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

il vigente regolamento per il mercato all'ingrosso dei prodotti agroalimentari di Padova è stato approvato con delibera consiliare n. 33 del 2 aprile 2001 e successivamente modificato con delibera n. 33 del 25 marzo 2002;

Come evidenziato dalla nota del MAAP di cui al prot. gen. 28893 del 30.01.2013 l'evoluzione del sistema distributivo all'ingrosso dei prodotti agroalimentari nell'ultimo decennio, ma soprattutto negli ultimi anni, oltre che nella specializzazione delle ditte, si caratterizza anche nella dimensione aziendale che diviene sempre più condizione essenziale per la commercializzazione dei prodotti a fronte della richiesta da parte degli operatori stranieri (e oramai di gran parte di quelli nazionali) di instaurare rapporti con grossisti che abbiano adeguate dimensioni e presentino garanzia di solidità e continuità.

D'altra parte i maggiori volumi di commercializzazione e di fatturato delle ditte in grado di crescere comportano una salvaguardia (se non addirittura una implementazione) anche dei livelli di operatività e fatturato degli altri operatori che agiscono come subfornitori, che si vedono così per tale via garantito il coinvolgimento nel mercato internazionale e nazionale al quale da soli non potrebbero accedere.

In tale logica, che trova conferma anche nell'andamento nell'ultimo triennio del numero delle ditte concessionarie nei principali mercati agroalimentari italiani, le modifiche che vengono proposte si riferiscono da un lato all'innalzamento del limite massimo di posteggi a favore di una medesima ditta (da sei a dieci) e nel caso di acquisizione per fusione o incorporazione di ditte concessionarie (da otto a dodici) con conseguente adeguamento dei quantitativi minimi annuali utili per poter usufruire di detta deroga, dall'altro nell'innalzare la durata massima della concessione da tre a sei anni e ciò al fine di consentire alle imprese di pianificare la propria attività con tempi consoni alla tipologia di attività di vendita all'ingrosso.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare per i motivi di cui in premessa le seguenti modifiche al vigente Regolamento per il mercato all'ingrosso dei prodotti agroalimentare di Padova (tra parentesi le previsioni originarie):

Art. 22 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI-MAGAZZINI DI VENDITA

I posteggi-magazzini di vendita fissi sono assegnati in concessione dall'Ente Gestore, agli operatori di cui all'articolo 17 aventi i requisiti richiesti.

Al fine di pervenire al miglioramento e alla razionalizzazione dell'attività all'interno del Mercato, al potenziamento dello stesso e delle sue funzioni di collegamento tra produzione e consumo, nonché agevolare la libera e concorrenziale formazione dei prezzi delle merci, i posteggi resisi liberi all'interno del mercato per rinuncia, decadenza o mancata rinnovazione delle relative concessioni, potranno essere assegnati prioritariamente a ditte già concessionarie che si trovino in una oggettiva situazione di carenza di superfici concesse.

Sussiste carenza di superfici concesse ogniqualvolta il concessionario possa vantare nell'ultimo triennio un quintalato superiore di almeno 20.000 q.li a quello risultante dall'applicazione di tale quantitativo a ciascuno dei posteggi di cui il concessionario stesso risulti già titolare.

In caso di presenza di più concessionari che si trovino in una situazione di oggettiva carenza di superfici concesse, i posteggi vacanti saranno assegnati al concessionario che potrà documentare il maggior rapporto quintalato complessivo/numero di posteggi.

I posteggi resisi liberi, già assegnati a organizzazioni di produttori, saranno prioritariamente assegnati ad altre organizzazioni dei produttori operanti all'interno del Mercato in base agli elementi indicati al successivo comma 8.

Qualora non si proceda alla assegnazione ai sensi dei commi che precedono, i posteggi vacanti saranno assegnati, previa pubblicazione di apposito bando, agli operatori interessati che, in possesso dei requisiti di legge, abbiano presentato regolare domanda.

All'assegnazione provvederà l'Ente Gestore, al quale è rimessa la predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande e di redazione della relativa graduatoria.

Tali criteri e il corrispondente fattore ponderale verranno stabiliti dall'Ente Gestore in relazione ai seguenti elementi:

- a) quantità dei prodotti commercializzati;
- b) entità del fatturato;
- c) entità di attrezzature e impianti;
- d) numero dei dipendenti;
- e) gamma e assortimento dei prodotti.

Tali elementi potranno essere utilizzati dall'Ente Gestore in relazione alle specifiche esigenze e potranno essere eventualmente integrati da ulteriori diversi parametri da stabilirsi alla luce delle medesime.

Una ditta può risultare assegnataria, ai sensi del presente articolo, di un numero massimo di dieci (sei) posteggi.

Qualora una ditta abbia in concessione posteggi separati non contigui deve comunque svolgere attività commerciale quotidiana e continuativa in tutti i posteggi effettuando tutte le operazioni di movimentazione merci e di vendita con presenza di personale addetto a tali operazioni durante l'orario delle contrattazioni. Non è ammesso alcun periodo di inattività iniziale, né sono ammesse interruzioni di attività.

Art. 23 DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE

Salvo quanto disposto all'art. 4 della Convenzione stipulata in data 27 dicembre 1996 tra Comune di Padova e Società Consortile Mercato Agroalimentare Padova s.r.l., le concessioni hanno durata di anni sei (tre) salvo rinnovo ed avranno, comunque, scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente Gestore e deve essere pagato a rate mensili anticipate.

All'atto della concessione, l'aggiudicatario deve costituire un deposito infruttifero pari a tre mensilità di canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.

In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone dopo il decimo giorno del mese sarà applicato un diritto di mora pari al 5% della somma dovuta.

Dopo il trentesimo giorno, l'Ente Gestore può revocare la concessione, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Per le aree destinate ai produttori singoli od associati viene applicata la tariffa per l'occupazione delle aree che deve essere pagata anticipatamente.

Art. 25 VARIAZIONI DELLE ASSEGNAZIONI

In caso di cessione, conferimento, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, che ricomprenda un posteggio oggetto di concessione, la concessione medesima sarà volturata senza soluzione di continuità al subentrante, purché in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

Il concessionario dovrà presentare apposita preventiva domanda di volturazione all'Ente Gestore. In caso di mancata presentazione della domanda si applicherà l'art. 45.

In caso di trasformazioni, fusioni, scissioni, variazioni societarie riguardanti la sede legale, la denominazione o ragione sociale, la composizione dell'organo amministrativo, dovrà essere inoltrata preventiva domanda all'ente Gestore, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

In caso di fusione o incorporazione di ditte concessionarie, il soggetto, che per effetto dei suddetti atti risulterà legittimato a subentrare senza soluzione di continuità nelle concessioni, potrà ottenere la volturazione in deroga al numero massimo dei dieci (sei) posteggi stabilito dall'art. 22 (24) del presente Regolamento, entro il limite massimo di dodici (otto) posteggi.

Il rinnovo delle concessioni eccedenti, a seguito di fusione o incorporazione, il numero massimo di dieci (sei) posteggi, alla scadenza delle stesse, è condizionato al conseguimento,

da parte del concessionario, di un quantitativo annuale di 20.000 q.li per ciascun posteggio e quindi:

- almeno 240.000 (160.000) q.li per n. 12 (8) posteggi;
- almeno 220.000 (140.000) q.li per n. 11 (7) posteggi.

In caso di decesso dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno il diritto di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel Mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Le ditte richiedenti l'unificazione, per realizzare la contiguità, possono far pervenire all'Ente Gestore una specifica richiesta dalla quale risulti l'accordo di tutte le ditte interessate mediante la sottoscrizione della domanda di accettazione.

Sempre al fine di realizzare la contiguità l'Ente Gestore, su richiesta degli interessati, potrà disporre trasferimenti su posteggi vacanti con priorità rispetto all'assegnazione degli stessi a terzi.

Art. 26 LIMITI ALLE CONCENTRAZIONI

Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei limiti di posteggi previsti dagli artt. 22 e 25 (24 e 27) e di garantire con ciò l'equilibrata presenza degli operatori in funzione della libera e concorrenziale formazione dei prezzi, le ditte assegnatarie dovranno comunicare preventivamente all'ente Gestore ogni variazione della propria composizione societaria.

Qualora a seguito di tale comunicazione dovessero emergere rapporti tra diversi concessionari e/o soci degli stessi, tali da configurare l'esistenza di un controllo o di un collegamento o comunque di una posizione dominante tra i medesimi, l'Ente Gestore potrà procedere alla revoca dell'assegnazione.

2. Il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

11/03/2013

Il Capo Settore
Fernando Schiavon

- 2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

12/03/2013

Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

- 3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

18/03/2013

Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Grigoletto e Berno, risponde l'Assessore Dalla Vecchia.

Durante la discussione **entrano** i Consiglieri Venuleo, Busato, Scapin, Cusumano ed **esce** il Sindaco - presenti n. 27 componenti del Consiglio.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Grigoletto. (OMISSIS)

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Vice Presidente Cavazzana pone in votazione, con il sistema elettronico, la sujestesa proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 23

Astenuti n. 2 (Venuleo e Ercolin)

Non votanti n. 2 (Mazzetto e Grigoletto)

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Paolo Cavazzana

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Negrin

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 18/04/2013 al 02/05/2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE
Giampaolo Negrin
